NORME PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Art. 4

Altri uffici alle direttive dipendenze del Ministro

Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici:

a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui e' preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera b);

b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti.

Versione in vigore dal 26 novembre 1991, non più in vigore dal 14 settembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze
Estremi	Legge 29 ottobre 1991, n. 358
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-ristrutturazione-del-ministero-delle-finanze/art-4-altri-uffici-alle-direttive-dipendenze-del-ministro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it